

Introduzione
I concetti fondamentali

§ 1

*Libertà di pensiero. Libertà ecclesiastica.
Libertà religiosa*

I. — Succede non di rado che, e nei discorsi e negli scritti, la parola *Libertà religiosa* sia usata a significare cose molto differenti fra loro e tutte quante poi lontane da quella significazione precisa e tecnica, che la scienza le ha omai da tempo assegnato.

V'è chi, di fatto, l'intende in un senso troppo largo e l'adopera come uguale a quella di *Libertà di pensiero*. E dovrebbe indicare l'affrancarsi dello spirito umano da ogni preconcetto dommatico, da ogni pastoia confessionistica. Eretici, scismatici ed apostati, fattucchieri e negromanti, scettici, liberi pensatori ed *esprits forts* di ogni tempo e di ogni luogo sarebbero i suoi antesignani, i suoi campioni ed i suoi martiri; illuminismo, deismo, razionalismo, volterianismo, naturalismo, materialismo, ecc. ecc. i suoi equivalenti.

V'è chi, per contro, dà in una esagerazione affatto opposta, e l'intende in un senso troppo ristretto, cioè come espressione uguale a quella di *Libertà ecclesiastica*. E dovrebbe indicare la facoltà concessa o, meglio, da concedersi agli addetti ad una determinata Chiesa di conformare gli atti della loro vita non solamente privata ma anche pubblica in tutto e per tutto ai precetti di quella; così da avere lo Stato onninamente e supinamente soggetto alle proprie esigenze di carattere religioso.

Ma è troppo facile vedere, come questa facoltà, che si invoca in nome della illimitata libertà di coscienza e di culto di *una sola* confessione religiosa, in tanto già urti contro il vero concetto di libertà, in quanto questa può solamente esistere dove le identiche concessioni si fanno a tutti, e dove l'esercizio della libertà degli uni trova un freno ed una regola nell'esercizio dell'uguale libertà degli altri. E quando poi si consideri, che questa facoltà è reclamata massimamente dai difensori piú zelanti della Chiesa cattolica, la quale ha posto e tiene ancora oggidí, come vedremo, fra i suoi principii fondamentali, che lo Stato non possa concedere, non diciamo una uguale libertà ed identici privilegi che ad essa, ma neppure una semplice tolleranza agli altri culti; allora non è chi non vegga, come quella cosiddetta *Libertà religiosa* sia appunto

quanto di piú opposto vi possa esistere alla vera libertà di religione.¹ Senza contare poi, che tutte quante le Chiese non vogliono sentir parlare di una qualunque libertà per gli atei e in genere per i liberi pensatori.

Questi, dal canto loro, non hanno punto come intento supremo quello di propugnare e di conseguire una libertà uguale per chi non crede come per chi crede; ma mirano innanzi tutto a scalzare le basi delle credenze tradizionali ed imposte. Il principio, che il pensiero debba essere lasciato libero e le opinioni siano incoercibili, è per essi non già il fine ultimo, ma unicamente il mezzo indispensabile per poter proseguire e manifestare e far trionfare le loro speculazioni antireligiose. Che del resto la libertà di religione nel suo significato tecnico non si confonda con quella piú generica di pensiero, e non ne sia neppure una parte o un aspetto, risulta, meglio che da ogni ragionamento, da questo fatto molto significante. Ed è che ci sono stati dei ferventissimi credenti in tutto e per tutto favorevoli alla libertà religiosa, e dei liberi pensatori spregiudicatissimi ad essa assolutamente contrarii. Chi potrebbe, invero, dubitare della religiosità, non dico dei piú antichi Padri della Chiesa, ma di quelle comunità di Sociniani, di Unitari, di Battisti, che primi propugnarono il principio della tolleranza in seno alla Riforma? E quale anima vi fu mai piú calorosamente pia di quella di Alessandro Vinet, che pure fu uno dei campioni piú strenui della libertà religiosa in questo secolo? Dall'altro canto poi, è purtroppo quasi connaturato con la miscredenza, non illuminata e non equanime, lo studiarsi di far violenza allo Stato, perché comprima la libera esplicazione di quelle opinioni e di quei riti religiosi, ch'essa disprezza e crede dannosi al progresso e al benessere umano. Non s'è visto difatti la Rivoluzione francese dare al mondo questo spettacolo sommamente significativo della miscredenza diventata alla sua volta intollerante e persecutrice? Ma ancora per un altro verso lo scetticismo religioso può far capo alla negazione di ogni libertà religiosa. I liberi pensatori inglesi del principio del secolo passato, non credendo alla religione, ma ritenendola il migliore strumento di governo, asserivano che il principe non doveva consentire nessuna libertà ai dissidenti. E Giangiacomo Rousseau, dopo aver delineati i dogmi della sua religione civile, non si peritava poi di assegnare allo Stato l'obbligo di imporli a tutti anche con la violenza.

Certamente non vogliamo punto negare, che i progressi della libertà religiosa non si sieno, di solito, accompagnati nella storia

con quelli di libero pensiero,² e non abbiano per contro trovato, di solito, il loro maggiore intoppo nel trasmodare del fervore pio; ma ciò non toglie che la libertà religiosa sia un concetto affatto diverso ed un principio affatto indipendente da quelli fin qui considerati.

II. — La libertà religiosa non prende partito né per la fede, né per la miscredenza; ma in quella lotta senza tregua, che fra di loro si combatte da che l'uomo esiste e si combatterà forse finché l'uomo esista, essa si pone assolutamente in disparte. Non dico al di sopra. Poiché il suo intento non è così alto: non è, come per la fede, la salvezza oltremondana; non è, come per il libero pensiero, la verità scientifica. Il suo intento è subordinato invece a questi, ed è assai più modesto e tutto quanto pratico. E sta in creare e mantenere nella società una condizione di cose tale, che ogni individuo possa proseguire e conseguire a sua posta quei due fini supremi, senza che gli altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno.

Emerge da tutto questo, che la libertà religiosa non è, come il libero pensiero, un concetto o un principio *filosofico*, non è neppure, come la libertà ecclesiastica, un concetto o un principio *teologico*; ma è un concetto o un principio essenzialmente *giuridico*.

III. — Se non che al primo sentir parlare di libertà religiosa i più non ne ravvisano se non l'aspetto negativo. Persecuzioni e roghi, sacra Inquisizione ed Indice dei libri proibiti, tutti gli eccessi e tutte le viete armi della intolleranza religiosa si affacciano immediatamente al loro spirito, e l'ingombrano sí da nascondergli l'aspetto positivo della questione.

Orbene, chi per poco rifletta comprenderà facilmente che non quell'aspetto negativo a noi interessa qui, e che non ad esso si sono rivolte le nostre ricerche; poiché, a parte tutto il resto, non avremmo che rifatto quello che già si fece da troppi altri, e omai in modo quasi esauriente.³

Il nostro intento è stato invece di delineare il sorgere fin nella più remota antichità, lo svilupparsi nell'evo moderno e il trionfare definitivo nel secolo nostro di questa idea: che non si debba perseguire nessuno né privarlo della piena capacità giuridica per motivi di religione. Abbiamo studiato quindi unicamente il lato

positivo della grande questione. Il che non si era ancora fatto se non in modo insufficiente.

La letteratura della libertà religiosa si compone infatti quasi per intero di scritti d'occasione, polemici o apologetici, di propaganda o di protesta: radi e, per lo più, molto recenti quelli di intento prettamente scientifico. Ancora, in questi ultimi, ed anche nei migliori, due punti sono stati fin qui trascurati più del dovere; e sono lo svolgimento storico e la elaborazione letteraria del concetto. Ora l'uno e l'altro ci sembrano di una importanza vitale. Il primo, perché in un dibattito, ove la passione di parte può tutto, è provvidenziale che si cerchi di far intervenire, giudice appassionato, la storia. E il secondo, perché ogni progresso della tolleranza religiosa è stato preparato da un largo movimento letterario, e poi ancora perché nulla più della letteratura può darci una idea esatta delle vere condizioni della libertà in un dato tempo e in un dato ambiente; laddove la nuda lettera della legge è documento monco e malcerto.⁴

§ 2

Tolleranza, Libertà di coscienza, Libertà di culto, Uguaglianza dei culti.

I. — Il concetto di *Libertà religiosa* è ancora suscettivo di più precisa determinazione; poich'esso presenta diversi stadii nella evoluzione storica e diversi aspetti nella stessa sua attuale configurazione.

Nei secoli scorsi, e per molti paesi ancora fino alla seconda metà del presente, si è fatto sempre questione, piuttosto che di vera libertà, di semplice *Tolleranza*.

La tolleranza, oppure, per chiarire più agevolmente il nostro concetto, l'intolleranza può essere semplicemente religiosa; e consiste nel concetto esclusivistico, che una determinata religione abbia di essere la sola vera, la sola istituita dalla divinità, e perciò la sola atta a procurare l'eterna salute. Finché questa intolleranza si limita a combattere e a respingere da sé, valendosi delle armi puramente spirituali, tutto ciò e tutti coloro, che contrastino ai suoi dogmi fondamentali, essa non può dirsi ingiustificata e non può punto oppugnarsi se non del pari con armi puramente spirituali; poiché il volerla altrimenti impedire apporterebbe una grave lesione al principio appunto della libertà di coscienza.

Ma accade, che il potere pubblico ponga i suoi mezzi di coercizione

esteriore al servizio di cotesta religiosa intolleranza, e ne faccia sua la causa, e combatta e respinga con armi materiali tutto ciò e tutti coloro, che contrastino ai dogmi della religione, ch'esso ha sola riconosciuto. Si avrà allora una forma di intolleranza nuova, che si dovrebbe dire civile-religiosa, ma che per brevità si disse semplicemente intolleranza civile. Questa, a differenza dell'altra, lungi assai dall'aver un qualunque fondamento nel principio della libertà di coscienza, ne costituisce la più ingiustificata violazione; e contro questa appunto si sono rivolti i primi richiami alla tolleranza.

Il concetto di tolleranza è per altro fra i più elastici. Si può intanto avere una pura tolleranza di fatto. La quale potrà restringersi alle sole persone dei dissidenti, in quanto essi saranno bensì ammessi a vivere nel territorio dello Stato ma non a compirvi pratiche di culto; oppure potrà estendersi anche al culto medesimo.

Se non che la stessa tolleranza di fatto abbisogna, per essere stabile e perché il fanatismo dei privati intolleranti non la perturbi, di una sanzione legale. Di qui una limitatissima e sempre a capriccio revocabile protezione governativa dei dissidenti; che però la dovettero, specie gli Israeliti, scontare per lo più con mille umiliazioni pure consegnate nelle leggi e spesso anche comprare a suon di quattrini.

Ma questa prima forma rudimentale di tolleranza di diritto, che per tal modo si sostituisce a quella di fatto, col progredire dei tempi, movendo dalla semplice concessione di alcuni fra i più essenziali diritti civili e della facoltà di esercitare privatamente il culto, può assorgere gradatamente e suole di fatto assorgere lentissimamente fino al conferimento pieno di tutti i diritti civili e politici e fino al riconoscimento della facoltà di esercitare il culto con tutti i contrassegni e i privilegi della pubblicità.

Giunta a questo punto la tolleranza collima di fatto con la vera libertà. E sarà anzi costretta a cederle il passo.

O perché contro di essa si leverà da ogni parte la voce dei più strenui difensori della libertà. E Mirabeau protesterà nel seno dell'Assemblea nazionale: "la parola tolleranza mi pare in certo qual modo tirannica essa stessa, poiché l'autorità che tollera potrebbe anche non tollerare"; mentre lord Stanhope ammonirà la Camera alta: "vi fu un tempo in cui i dissidenti invocavano la tolleranza come una grazia, essi oggi la chiedono come un diritto, ma verrà un giorno in cui la sdegheranno come un insulto."

Oppure perché la coscienza stessa popolare istintivamente elimine-

rà dal commercio sociale la parola troppo gravida di luttuose memorie. E accadrà così che alla espressione *culti tollerati*, che dall'articolo 1° dello Statuto italiano era usata per designare gli acattolici e che fu veramente l'ultimo atto di intolleranza di un regime che appunto con lo Statuto perdeva ogni suo nerbo, si sostituirà gradatamente, tacitamente quella dei *culti ammessi*, in cui lo stesso culto cattolico sarà compreso senza distinzione con gli acattolici.

Ed invero la tolleranza, che è una mirabile virtù privata, ha nei rapporti pubblici un suono odioso; di cui non ultima cagione è certamente il significato tecnico, ch'essa conserva tuttodì nel diritto ecclesiastico cattolico, come di riconoscimento forzato ed opportunistico di quanto per altro non si intende assolutamente di approvare.¹

La parola tolleranza presuppone l'esistenza di uno Stato confessionistico, cioè di uno Stato, che crede necessario di fare anch'esso, come persona collettiva, professione di un determinato culto; quasi che avesse anch'esso, come le persone fisiche, un'anima da salvare. La religione da lui professata sarà detta quindi, come un tempo si diceva e il nostro Statuto dice ancora, la *sola religione*, o la *religione ufficiale*, o la *religione dominante*, o la *religione stabilita*, o la *religione dello Stato*. E questo ultimo, costretto dalla necessità ad ammettere nel suo territorio altri culti, non lo potrà fare che disapprovandoli e considerandoli con una certa avversione confessionistica; cioè li *tollererà*.

Orbene, tutto questo non si conviene più allo Stato moderno. Il quale potrà essere rispettosissimo del sentimento religioso, ma non più professare una determinata religione. Lo Stato moderno potrà ed eventualmente dovrà piegarsi ad alcune delle esigenze di quella, che sia la religione della stragrande maggioranza dei cittadini, p. e., adottandone come ufficiale il calendario festivo. Ma da ciò non deriva punto ch'esso debba considerare con minor rispetto e simpatia tutti gli altri culti della minoranza. Con piena ragione pertanto il Governo francese non volle nelle trattative del Concordato del 1801 consentire alla richiesta della Curia romana, che si scrivesse nel proemio, che la cattolica era la religione dominante ed esclusiva della Francia; ma vi scrisse invece semplicemente, che essa era quella della maggioranza dei Francesi. Ed è pure verso tale interpretazione che i pubblicisti nostri si sforzano di piegare la lettera, a dire il vero un po' restia, dell'articolo 1 dello Statuto italiano.

Per farla breve, lo Stato moderno non deve piú conoscere *tolleranza*, ma solamente *libertà*: poich  quella suona concessione graziosa dello Stato al cittadino, questa invece diritto del cittadino verso lo Stato. Ora la religione   appunto un campo in cui lo Stato nulla pu  dare, il cittadino invece tutto pretendere.

II. — La *Libert  religiosa* presenta ancora, dicemmo, diversi aspetti nella stessa sua configurazione attuale.

1° Si pu  diffatti considerare innanzi tutto in rapporto ai singoli individui, e si chiamer  allora pi  propriamente: *Libert  di coscienza, o di fede, o di confessione*.

La quale, se genericamente si suole definire come la facolt  dell'individuo di credere a quello che pi  gli piace, o di non credere, se pi  gli piace, a nulla, non per  cade nel campo giuridico sotto questo suo aspetto di facolt  essenzialmente interna. Poich  come tale, essa potrebbe essere oggetto di pura indagine psicologica o filosofica; e sarebbe quindi altrettanto superfluo o ridicolo il sancirne nelle leggi la libert , da quanto, siccome diceva uno scrittore francese, il proclamare la libert  della circolazione del sangue. Essa cade invece nel campo giuridico unicamente in quanto d  origine a manifestazioni esteriori e quindi giuridicamente rilevanti.

Sotto questo aspetto, sia allo scopo di rimuovere gli ostacoli secolari opposti un tempo a tali manifestazioni esteriori, sia a quello di assicurarne la ordinata libert  nel presente, fu in tutte le legislazioni civili necessario un triplice ordine di disposizioni.

Negative alcune; e consistono nel toglier di mezzo ogni pena, ogni incapacit , ogni disuguaglianza di diritto per motivi di religione; cos  che i nomi e i concetti medesimi di eresia, di apostasia, di scisma abbiano ad apparire come destituiti ormai di ogni portata giuridica.

Altre invece semplicemente indirette; e consistono nel foggare i rapporti fra lo Stato e gli individui per modo, che la vita di questi possa, secondo la rappresentativa frase del Friedberg, trascorrere dalla culla alla tomba senza che pi  venga loro da parte dello Stato nessun impaccio, come nessun impulso di carattere religioso.

E ci  si otterr  con una serie di provvedimenti, che vanno dall'avocazione dei registri dello stato civile alle autorit  governative, gradatamente fino all'aconfessionismo dell'insegnamento pubblico, all'istituzione del matrimonio civile, alla abolizione o trasformazione

ne del giuramento politico e giudiziario, alla secolarizzazione della pubblica assistenza, e da ultimo alla creazione dei cimiteri comunali.

Altre infine positive e dirette; e consistono tanto in quegli articoli di alcune costituzioni ove, a malgrado dell'inermità piú sopra accennata di somiglianti proclamazioni, è sancito in modo espresso il diritto alla libertà di coscienza, quanto ancora in quelle misure affatto speciali,² che le varie legislazioni hanno creduto di prendere per guarentire direttamente la manifestazione, la propaganda e l'esercizio delle convinzioni religiose, in aggiunta a quelle generiche, tutelatrici di ogni altra libertà individuale.

La libertà di coscienza non può per altro patire esclusioni o limitazioni che non siano quelle poste dal diritto comune.

2° Se non che la religione è certamente il campo, in cui il carattere socievole dell'uomo si esplica piú imperiosamente; onde non si avrebbe completa libertà religiosa, ove accanto alla individuale, non fosse pure concessa la facoltà di manifestazione, di propaganda e di esercizio collettivi di una credenza religiosa. E ciò, tanto se la collettività si limiti ad assumere l'aspetto transitorio e saltuario della riunione, quanto invece se si fissi in quello stabile e continuo della associazione. Ed ecco la necessità di fare un passo piú in su per la scala della libertà religiosa, con il riconoscere e l'assicurare la così detta *Libertà di culto*, che bene il Vinet definí un giorno come la libertà di coscienza delle associazioni.

Nessuna difficoltà di principio si avrebbe anche qui a che gli Stati si accontentassero di regolare, così per le guarentigie come per i limiti, questa libertà alla stregua del diritto comune delle riunioni o delle associazioni. Tutti invece hanno creduto praticamente necessario di assegnarle guarentigie e limiti speciali.

Ma la loro applicazione ha fatto poi, che in ogni diritto si debba anzitutto determinare nettamente, che cosa si abbia ad intendere per *culto* in senso giuridico; poichè alle associazioni religiose storicamente, numericamente, o per altra cagione socialmente insignificanti, non sarebbe né opportuno, né forse possibile applicare questo diritto singolare, per tal modo formatosi, in cambio di quell'altro diritto comune, di cui dicemmo. Così, per fare un esempio, alle disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti, come d'altra parte a quelle, con cui si puniscono in modo particolarmente grave le offese e le lesioni arrecate ai ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni, non potrebbero evidentemente né essere sottoposti né fare richiamo quei tre o quattro amici, che si

fossero associati per fondare un nuovo culto, e che già avessero assegnata a qualcuno del loro minuscolo sodalizio la qualità di ministro.

Dato per altro che anche il minuscolo sodalizio, che potremmo chiamare *setta*, svestendo però questa parola di tutta la sua antica odiosa significazione, godrebbe della medesima e forse anche di una maggior somma di facoltà sotto l'egida del diritto comune delle riunioni e delle associazioni, che non il *culto* esplicitamente riconosciuto sotto quello del diritto singolare, particolarmente protettivo, è vero, ma anche particolarmente limitativo; si potrà ancora dire che la diversa loro posizione giuridica importi una diversità di riconoscimento della libertà religiosa per rispetto ai cittadini ascritti alla setta di fronte a quelli appartenenti al culto? Ai più ciò non pare; e ben a ragione secondo noi.

3° Ma questo ci spiana la via a toccare un altro punto, anche più importante e molto più controverso; ed è quello della *Uguaglianza* o *Parità dei culti*.³

Le associazioni di culto possono entrare in rapporti con lo Stato non solamente in quanto questo tutela la loro libertà religiosa, ma ancora e principalmente in quanto esse, a somiglianza d'ogni altra associazione, sono organizzate e si reggono in forza di statuti, che non riguardano unicamente la fede e la disciplina, ma anche materie di natura affatto diversa e tutta quanta mondana: per esempio, l'acquisto dei beni e la loro amministrazione.

E allora sorge la questione: perché la libertà religiosa sia veramente uguale per tutti e quindi completa in uno Stato, è proprio necessario che esso tratti tutte le associazioni di culto in modo perfettamente identico, anche per quello che si attiene al regime puramente temporale?

Siccome, per altro, tale assoluta uguaglianza di trattamento non sembra — teoricamente — possibile quando lo Stato pretenda di mantenere la sua antica ingerenza nel governo delle cose ecclesiastiche, poiché non si può governare con le stesse norme un corpo imponente come la Chiesa cattolica, e uno di quei minuscoli sodalizi di amici, di cui dicemmo; e siccome, per contro, tale uguaglianza assoluta si avrà indubbiamente, quando lo Stato lasci a tutte le associazioni di culto la più illimitata facoltà di governarsi a loro posta, le ignori tutte quante massime e minime, si dichiari incompetente in confronto a tutte, in altri termini, si separi assolutamente dalla chiesa o dalle chiese; così, quella questione si cambia in quest'altra: perché vera e completa libertà religio-

sa vi sia in uno Stato, dovrà questo rinnegare il regime giurisdizionalistico e adottare il separatistico?

La questione, così formulata, è antica da quanto il sorgere stesso dell'idea di libertà religiosa dell'Evo moderno. Vedremo infatti come i primi propugnatori della libertà, i Sociniani, fossero fautori di una larga ingerenza dello Stato nelle cose ecclesiastiche, e come per contro coloro, che la dottrina della tolleranza appresero per i primi dai Sociniani, cioè gli Anabattisti con tutte le loro varie figliazioni, prendessero subito ad ostacolare nel modo più reciso tale ingerenza.

È da queste ultime sette che il principio della libertà fu trapiantato nell'America del Nord; ed è soprattutto perciò che qui essa si fece innanzi, progredì e si impose come principio connesso a quello del cosiddetto separatismo. Si comprende quindi, che gli scrittori americani non sappiano concepire vera libertà disgiunta da esso. Cosicché *libertà religiosa e separatismo* sono diventati in America due termini concettualmente, storicamente e praticamente inscindibili. Tale è pure la teoria propugnata da quegli scrittori d'Europa, che presero a magnificare l'eccellenza del sistema americano del *separatismo* sopra il sistema europeo del *giurisdizionalismo*.

Ma a quest'ultimo non sono mancati e non mancano tuttavia i sostenitori. I quali hanno osservato, che non pochi Stati di Europa (esempio tipico: la Prussia), pur mantenendosi prettamente giurisdizionalisti, anzi, appunto perché seppero tenere a segno le chiese più potenti e più intolleranti, sono riusciti già nei secoli scorsi ad attuare un regime di libertà religiosa molto più completo e largo, che non fosse allora quello degli Stati-Uniti di America. Ed è stato pure constatato, che, se del regime separatistico si sono in questi ultimi anni grandemente avvantaggiate in America le Chiese, le quali hanno una organizzazione più forte e fanno una più attiva propaganda, altrettanto non può dirsi della libertà religiosa individuale, massime se essa riveste la forma di miscredenza. Poiché il razionalismo in genere e specialmente poi il libero pensiero scientifico, appunto perché difettano di una qualunque organizzazione, non solamente non profittano del separatismo, ma rimangono isolati ed indifesi di contro alle diverse associazioni religiose organizzate, le quali sotto la salvaguardia del regime separatistico hanno troppo buon gioco a spiegare il loro spirito di intolleranza.

E allora a quel principio di giustizia così solennemente invocato in favore della uguaglianza ad ogni costo, fu contrapposto quest'al-

tro principio: che il regolare in modo eguale rapporti giuridici disuguali è altrettanto ingiusto, quanto il regolare in modo disuguale rapporti giuridici uguali. Vi può quindi essere, si disse, una parità nel senso falso, che è quella dell'uguaglianza assoluta, astratta, matematica, ed una parità nel senso giusto, che è quella dell'uguaglianza relativa, concreta, giuridica; poiché, come scrive il Kahl, "il vero principio di parità non suona: a ciascuno *lo stesso*, ma a ciascuno *il suo*."

Si esalti pure la perfetta uguaglianza in America, ove essa esiste di fatto fra le varie confessioni; ma in Europa, ove secolari discrepanze storiche e immani sproporzioni sociali tuttora dividono le varie Chiese, si tenga fermo il sistema, che per ciascuna in modo proporzionale commisura l'azione regolatrice della pubblica autorità.